

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI

## Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

EDISON ENERGIA S.p.A. – Società a socio unico - Sede Legale: Foro Buonaparte 31 – 20121 Milano - ("EDISON ENERGIA" o "Fornitore"), si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica per uso domestico destinata all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti condizioni generali nonché agli allegati (Condizioni Economiche di fornitura, Scheda di riepilogo, Informazioni aggiuntive per il CLIENTE) costituiscono il "CONTRATTO". EDISON ENERGIA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

## Art. 2 CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e sugli allegati.
- 2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EDISON ENERGIA perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
- 2.3 Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte di EDISON ENERGIA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata a/r, tramite SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo fax o raccomandata a/r.
- 2.4 Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo fax o raccomandata a/r.
- 2.5 EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.
- 2.6 Ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione dell'AEEG ART/elt 04/08, l'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che, al momento in cui EDISON ENERGIA richiede al Distributore locale ("Distributore") l'attivazione del Punto di Prelievo, lo stesso Punto di Prelievo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso.

## Art. 3 DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

- 3.1 Il CONTRATTO ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salva disdetta inviata da una delle PARTI all'altra mediante raccomandata a/r e con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata.
- 3.2 EDISON ENERGIA avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di energia elettrica per l'anno successivo comunicandole al CLIENTE entro il termine di 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del CONTRATTO, mediante lettera raccomandata a/r ovvero allegando tale lettera direttamente alla fattura. Qualora il CLIENTE non dia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 3.1, il presente CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che, in deroga a quanto previsto al successivo art. 14, si intenderanno inserite automaticamente nel presente CONTRATTO.

## Art. 4 DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

- 4.1 Il Prezzo riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura comprende eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto.
- 4.2 Il Prezzo di cui al precedente art. 4.1 è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (di seguito "Opzione tariffaria di trasporto"), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'AEEG; c) maggiorazioni (oneri A1, ..., An) e componenti UC e MCT previsti per il mercato tutelato, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEG, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero come determinato dalla Delibera n. 5/04 e sue modifiche e integrazioni; e) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Delibere AEEG n. 168/03, n. 05/04 e n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni; f) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA.
- 4.3 Tutte le componenti di cui al punto 4.2 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'AEEG e dal Distributore.
- 4.4 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura (contatore) del CLIENTE da integratore a orario e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto, EDISON ENERGIA prenderà atto automaticamente dell'avvenuto cambiamento.

## Art. 5 TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO

- 5.1 EDISON ENERGIA per il Punto di Prelievo provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, il contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione con il Distributore, quest'ultimo secondo i termini e le modalità previste dalla Del. AEEG n. 333/07, nonché il contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.. Ai sensi della Delibera sopra citata, EDISON ENERGIA si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Prelievo, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), ecc. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti Edison e/o sul sito internet [www.edisonenergia.it](http://www.edisonenergia.it).
- 5.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della Deliberazione 348/07 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EDISON ENERGIA, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'Allegato A della Deliberazione 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.
- 5.3 Il CLIENTE conferisce ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto.

## Art. 6 IMPOSTE

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EDISON ENERGIA all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EDISON ENERGIA saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in bolletta.

## Art. 7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 7.1 Le fatture avranno di norma periodicità bimestrale. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA previa comunicazione al CLIENTE mediante lettera o apposita nota in fattura.
- 7.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad EDISON ENERGIA dal Distributore. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: autolettura del CLIENTE, consumo annuo o dato storico comunicato dal Distributore, spesa annua dichiarata dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO, stima di Edison fatta in base al consumo medio per tipologia di fornitura (residente 1500 kWh o non residente 500kWh).
- 7.3 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

- 7.4 Relativamente al servizio di dispacciamento, EDISON ENERGIA fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all'art. 4.2 lettera e). Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di TERNA, EDISON ENERGIA fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla stessa.
- 7.5 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente art. 4.4, che comportino delle variazioni al Prezzo riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi passanti indicati nell'art. 4.2, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione del gruppo di misura (contatore) e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto.
- 7.6 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse secondo la modalità indicata nella Proposta di Contratto. Nel caso non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelta la RID e non siano indicati i dati bancari, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale. Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di diffidare o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

## Art. 8 RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

- 8.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da EDISON ENERGIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture. Il CLIENTE buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
- 8.2 Conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Del. AEEG ART/elt 04/08, decorso il termine di 10 (dieci) giorni, calcolato dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 7.6, EDISON ENERGIA avrà diritto di chiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Tale richiesta potrà essere avanzata da EDISON ENERGIA decorsi 5 (cinque) giorni dall'avvenuto avviso postale o dall'avvenuta consegna al CLIENTE della raccomandata a/r con la quale la stessa EDISON ENERGIA gli avrà intimato di provvedere al pagamento delle fatture scadute. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a EDISON ENERGIA mediante raccomandata a/r o mediante invio di comunicazione al fax verde. Il Distributore prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindiciperceto) della potenza disponibile. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In ogni caso non potranno essere sospese le utenze iscritte al registro PESSE.
- 8.3 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura.
- 8.4 EDISON ENERGIA nei casi di cui sopra avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEG (Delibera 348/07 Allegato B e successive modifiche ed integrazioni).

## Art. 9 RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 9.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui al precedente punto 2.3, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo raccomandata a/r e con preavviso di 1 (uno) mese, ai sensi della Delibera AEEG 144/07 in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali.
- 9.2 Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:
  - a. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EDISON ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EDISON ENERGIA nei confronti del CLIENTE;
  - b. parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE superiore a 25 (venticinque) giorni. In tale ipotesi EDISON ENERGIA avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno.

## Art. 10 FORZA MAGGIORE

- 10.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
- 10.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso AEEG e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di Terna o del Distributore, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di Terna e/o del Distributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, "black-out" ecc.

## Art. 11 CESSIONE

Il CLIENTE consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del gruppo Edison. La cessione sarà comunicata al CLIENTE entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

## Art. 12 INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

- 12.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, come stabilito dall'art. 2 della Deliberazione dell'Autorità n° 78 del 28.05.99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa Autorità definisce ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n°79 del 16.03.99. Al CLIENTE verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.
- 12.2 Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico, le PARTI provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

## Art. 13 REGISTRAZIONE

Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

## Art. 14 MODIFICHE

- 14.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.
- 14.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni del contesto normativo di riferimento), EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Detta comunicazione dovrà contenere: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

## Art. 15 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EDISON ENERGIA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo.

## Art. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.